



Prot. n. (allegato a P.E.C.)
Class. 014-10
Fascicolo 5/2021
Rif. Prot. n. 1780/2021

ORDINANZA N. 3/A/21 del 22/01/2021

OGGETTO: S.P. N° 47 GRADARA .

Emissione di *ordinanza* per limitazione della velocità massima a 70 km/orari, dal km 2+800 al km 3+470 direzione da (Gradara Verso Gabicce Mare) in entrambi i sensi di marcia per la presenza di cedimenti e ammaloramento del piano viabile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

PREMESSO che la P.O. 4.2 "Viabilità 1" ha formulato la proposta di seguito riportata:

"PREMESSO CHE

IN SEGUITO ai sopralluoghi ed alle verifiche lungo l'intero tracciato della SP 47 Gradara effettuate dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Servizio Viabilità 1;

ACCERTATO che la SP 47 Gradara presenta sull'intero tracciato vari tratti con la sede stradale ammalorata ed evidenti cedimenti della sovrastruttura sia sul margine destro sia su quello sinistro che possono, con la eccessiva velocità del mezzo che la percorre, accentuare la instabilità dello stesso, in particolare modo per i conducenti di ciclomotori e motoveicoli e velocipedi.

ACCERTATA la necessità di garantire l'incolumità pubblica con un livello di sicurezza adeguato nella percorrenza dell'intero tratto stradale, si rende necessario istituire il limite di velocità non superiore a 70 km orari dal km 2+800 al km 3+470 direzione di marcia Gradara- Gabicce , ricadenti all'interno del Comune di Gradara.

RITENUTO che alla luce di quanto esposto, il limite di velocità massima generico di 90 km/h sia eccessivo.

TUTTO CIÒ ACCERTATO E RITENUTO, il sottoscritto responsabile dell'Ufficio 4.2.1. "di Gestione della manutenzione – Viabilità 1".

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, di limitare la velocità massima a 70 km/h (fig. Il 50) dal Km 2+800 al km 3+470 direzione di marcia Gradara- Gabicce"

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal



D.L.vo del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

Di limitare la velocità massima a 70 km/h dal km 2+800 al km 3+470 e di revocare solo i limiti di velocità istituiti in precedenza nel tratto interessato della presente ordinanza, lasciando inalterata la precedente ordinanza N° 31/A/2014 relativa al divieto di sorpasso nel tratto interessato; la presente rimarrà pubblicata all'albo fino a revoca.

DISPONE

- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata all'Ufficio 4.2.1 "Gestione Manutenzione Stradale Viabilità 1" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza che la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino a revoca.
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla



pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 – VIABILITA'

Dott. Ing. Mario Primavera

(Originale firmato digitalmente)